

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2144

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(MAGRI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CARON)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(BOSCO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FERRARI AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

Nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane

Seduta del 18 dicembre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuazione del noto precetto della Costituzione della Repubblica (articolo 45, secondo comma), secondo il quale la legge deve provvedere alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, mancava, fino al 1956, di una sicura base di riferimento, in quanto erano in vigore disparati criteri di individuazione delle attività artigiane (in materia contributiva per gli assegni familiari, in materia tributaria, di danni di guerra, di rilevazioni statistiche, di tariffe telefoniche, eccetera).

Alla necessità di una precisa delimitazione giuridica del settore dell'artigianato da valere a tutti gli effetti si provvede, come è a tutti noto, in una prima visione di organica e generale regolamentazione, con la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, con la quale fu organizzata anche una struttura amministrativa affidata in parte ad esponenti eletti dalle stesse categorie artigiane (Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato), con vasti compiti per l'attuazione del nuovo ordinamento setto-

riale, per la adozione dei provvedimenti amministrativi connessi al riconoscimento della qualifica artigiana alle singole imprese e per le iniziative da promuovere ai fini della tutela e dello sviluppo delle attività artigiane.

La validità sostanziale della legge e della predetta struttura organizzativa di carattere pubblicistico è stata dimostrata in oltre dieci anni di esperienza, estesa, peraltro, anche all'applicazione di delicate norme di carattere obbligatorio per gli appartenenti alle categorie artigiane, in materia di assicurazione contro le malattie (legge 29 dicembre 1956, n. 1533) e di assicurazione previdenziale per invalidità, vecchiaia e superstiti (legge 4 luglio 1959, n. 463).

Tuttavia, esigenze di perfezionamento si sono manifestate fin dai primi anni di applicazione della legge n. 860 e delle relative norme di attuazione emanate, in base alla delega legislativa contenuta nell'articolo 21 della stessa, con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Con il disegno di legge, che venne presentato al Senato il 29 gennaio 1963 (stampato n. 2505), il Governo aveva predisposto norme recanti modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 860.

Allo scopo di agevolare la più sollecita discussione e approvazione del provvedimento si era ritenuto indispensabile limitare le modifiche a quelle che rivestono carattere di urgenza, escludendone altre che riguardavano essenzialmente criteri di opportunità.

Poiché l'iter parlamentare del provvedimento fu però interrotto dalla fine della legislatura, si è ritenuto di riesaminare compiutamente la materia, affidandone l'incarico ad una apposita commissione di studio, nominata con decreto interministeriale 3 giugno 1964.

Vagliate le varie segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e da Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonché le proposte di legge parlamentari presentate, per le modifiche da apportare alle norme in vigore per la disciplina giuridica delle imprese artigiane; e tenuto conto altresì delle conclusioni cui è pervenuta la suddetta Commissione è stato predisposto l'unito schema di provvedimento diretto a risolvere problemi di sistematica e a perfezionare quello inserimento dell'artigianato nella vita sociale ed economica del Paese, che con la legge n. 860 del 1956 fu posto come inizio di un processo storico di autonoma evoluzione giuridica del settore.

Lo schema di provvedimento è stato sottoposto all'esame e al parere consultivo del Co-

mitato centrale dell'artigianato, che si è espresso favorevolmente sul complesso e sulla portata del provvedimento stesso, suggerendo modifiche ed emendamenti che sono stati in gran parte accolti.

Si è cercato, in sostanza, di adeguare la disciplina alle reali situazioni che si sono finora determinate, salvaguardare gli interessi pre-costituiti, precisare con opportune rettifiche quelle norme che hanno dato luogo a difficoltà e disparità interpretative, dare specifico valore agli albi delle imprese artigiane e alla dichiarazione di possesso della qualifica artigiana fatta dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, disciplinare più opportunamente la materia delle elezioni artigiane.

Inoltre, poiché quasi tutte le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1202 del 1956 hanno ormai esaurito la loro efficacia in quanto transitorie o chiaramente applicabili solo nella loro prima attuazione, si è provveduto, con le poche altre rimaste in vigore, ad integrare le norme della legge n. 860, mediante organica trasposizione, sicché le modifiche, che brevemente qui vengono di seguito illustrate, si riferiscono al complesso delle norme vigenti e da porre in vigore per la disciplina delle imprese artigiane.

Articolo 1. — Sono stati confermati i requisiti fondamentali fissati dalla legge n. 860 del 1956 per configurare l'impresa artigiana in base alla sua natura essenziale di impresa familiare.

Sono state, tuttavia, introdotte sostanziali innovazioni nella formulazione della norma attualmente in vigore rese necessarie dalla vasta problematica e dalle difficoltà interpretative scaturite dalla pratica applicazione della vigente disciplina.

In particolare alla lettera *a)*, il carattere artistico od usuale è stato riferito alla sola produzione di beni e non si è inteso estendere tale qualificazione anche alla prestazione dei servizi, come sinora è avvenuto secondo una accreditata interpretazione della lettera *a)* dell'articolo 1 ex legge n. 860.

Inoltre sono state esplicitamente escluse dal riconoscimento della qualifica artigiana le imprese agricole e quelle commerciali.

La vigente disciplina giuridica, nella sua generica formulazione, non consente una facile discriminazione di altre attività autonome manifestamente non artigiane in quanto strettamente connesse al settore agricolo e a quello della intermediazione e circolazione dei beni. Il problema è stato ampiamente trattato ed approfondito dalla Commissione di studio

e molte delle proposte avanzate per una netta discriminazione di tali attività sono apparse difficilmente concretabili. Si è ritenuto pertanto opportuno pervenire ad una generica esclusione delle imprese agricole e commerciali, facendo rinvio per la loro identificazione al codice civile (articoli 2135, 2195, nn. 2 e 5 e 1754).

Relativamente alla lettera *b*), è stata introdotta la configurazione del familiare collaboratore del titolare dell'impresa artigiana, che nella vigente disciplina giuridica manca, limitandola, agli effetti del disegno di legge in esame, alla collaborazione del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, in armonia con la figura del familiare coadiuvante già prevista dall'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria IVS per gli artigiani.

Nella lettera *c*) è stato meglio precisato il concetto della partecipazione professionale e diretta del titolare e dei suoi familiari collaboratori all'attività lavorativa dell'impresa. Si è tuttavia ritenuto stabilire esplicitamente che la partecipazione manuale del titolare della impresa non è necessariamente richiesta in forma continuativa.

Nella successiva lettera *d*) è stata, infine, riprodotta la formulazione della corrispondente lettera *c*) dell'articolo 1 della legge n. 860, relativa all'assunzione della responsabilità aziendale da parte del titolare artigiano.

Invariati, rispetto all'attuale formulazione, risultano invece gli ultimi due commi dell'articolo, che prevedono rispettivamente l'impiego di macchinari e l'utilizzazione di fonti di energia, e lo svolgimento dell'attività in luogo fisso o in forma ambulante o di posteggio.

Articolo 2. — Sono stati introdotti alcuni criteri innovativi circa la determinazione delle dimensioni della impresa artigiana, allo scopo di adeguare la sua struttura ed organizzazione aziendale alla realtà economica del settore.

Innanzitutto sono stati esclusi i familiari collaboratori, indicati alla lettera *b*) del precedente articolo 1, dal computo dei dipendenti e degli apprendisti, per cui il numero complessivo degli addetti in qualche impresa potrà risultare lievemente aumentato rispetto a quello stabilito dall'articolo 2 della legge n. 860, che invece include i familiari nel novero dei lavoratori dipendenti.

Al riguardo sembra opportuno ricordare che i familiari collaboratori di imprenditori artigiani costituiscono una modesta entità, ag-

girandosi sulle 180.000 unità rispetto ad 1.100.000 imprese circa, iscritte negli albi provinciali.

Per quanto riguarda l'impiego dei lavoratori dipendenti e degli apprendisti, sono stati mantenuti i limiti vigenti, introducendo però il principio che il numero degli apprendisti non debba superare quello degli altri addetti, tra i quali debbono ovviamente comprendersi lo stesso titolare, i suoi familiari collaboratori ed i lavoratori dipendenti. È stato previsto tuttavia che nella impresa con un numero di addetti inferiore a tre unità possono essere impiegati fino a tre apprendisti.

Alla lettera *c*) è stata aggiunta la frase « compresi nell'elenco allegato alla presente legge », per cui l'elenco dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura fa parte integrante del disegno di legge e le revisioni che si rendessero eventualmente necessarie saranno apportate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

Articolo 3. — Il primo comma riproduce lo stesso primo comma dell'articolo 3 della legge n. 860, con in più la precisazione che nel caso di due soci è sufficiente la partecipazione manuale di almeno uno di essi.

Anche il secondo comma ripete sostanzialmente la formulazione dell'articolo 4 della legge n. 860, con la sola innovazione relativa al computo dei soci che partecipano al lavoro in luogo di dipendenti, dal cui novero si è ritenuto escludere il rappresentante legale dell'impresa societaria.

Il terzo comma risolve una lacuna della legge vigente e stabilisce che nelle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa tutti i soci, purché in numero non superiore a nove, possano partecipare manualmente al lavoro. In tal modo si viene a porre una eccezione al principio generale stabilito dall'articolo 2 che fissa in 5 o in 7 il numero massimo dei dipendenti per le imprese che attendono, rispettivamente a servizi di trasporto o a lavorazione in serie. Ciò ai fini di consentire l'operatività di cooperative anche in tali settori, essendo come noto richiesto per la costituzione di società di tale tipo almeno la partecipazione di 9 soci.

Articolo 4. — Con tale articolo vengono raggruppate in modo più uniforme e coordinato le disposizioni, relative ai consorzi fra imprese artigiane, già previste dalla vigente disciplina giuridica.

Nel primo comma sono elencate le finalità che i consorzi devono perseguire per poter ottenere la qualifica artigiana e per poter quindi beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge.

Il secondo comma corrisponde all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1202 e prevede la registrazione dei consorzi nella separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Con il nuovo terzo comma si dispone che agli effetti dell'attestazione della qualifica artigiana dei consorzi, i contratti di costituzione degli stessi e le relative modifiche siano depositate (per estratto, ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile) presso la Commissione provinciale per l'artigianato.

Anche per i consorzi con attività interna, per i quali il codice civile non pone l'obbligo della registrazione, il deposito di cui sopra è obbligatorio, servendo esso agli effetti del riconoscimento della qualifica artigiana.

Articolo 5. — Si è voluto estendere il mantenimento della iscrizione dell'impresa anche al caso del titolare divenuto totalmente inabile, con la perdita, cioè, completa di ogni capacità lavorativa e di direzione dell'azienda. Ovviamente lo stato di interdizione o di inabilitazione deve essere dichiarato dal giudice con sentenza.

Inoltre con il secondo comma, nuovo, si è inteso assicurare la continuità dell'impresa artigiana, a condizione che l'assunzione della conduzione dell'impresa formi oggetto di espressa manifestazione di volontà del richiedente.

Con il terzo ed il quarto comma sono state precisate le necessarie norme applicative delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche relativamente agli obblighi assicurativi.

Articolo 6. — È rimasto sostanzialmente immutato, rispetto alla formulazione della norma di cui all'articolo 7 della legge n. 860. Si è voluto solo precisare che la vendita può essere effettuata non solo nel locale di produzione ma anche in locali contigui a quello dove avviene la produzione e quindi non necessariamente comunicanti con quest'ultimo. Si è inteso, altresì, estendere la stessa agevolazione anche per le vendite effettuate nella sede dei consorzi costituiti fra imprese artigiane.

Un chiarimento, inoltre, si è reso necessario per le imprese artigiane di panificazione, per le quali la licenza di commercio è prescritta dall'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Articolo 7. — Il divieto previsto dall'attuale articolo 8 della legge n. 860 si è praticamente dimostrato inoperante per mancanza di una apposita sanzione, che viene ora proposta.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno estendere la prevista tutela anche ai consorzi costituiti fra imprese artigiane.

Articolo 8. — Il testo di tale articolo, pur riportando le norme previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 860 e dal primo, secondo e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, presenta alcune particolari innovazioni.

La prima riguarda la iscrizione nell'albo che è effettuata anche d'ufficio, data la necessità del coordinamento tra la volontarietà della iscrizione e le disposizioni legislative riguardanti la obbligatorietà delle assicurazioni sociali degli artigiani, malattia e pensione. La iscrizione nell'albo è effettuata, cioè, non soltanto in seguito ad accoglimento di una domanda da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, ma anche di ufficio ogni qualvolta la Commissione stessa dovrà procedere al riconoscimento della qualifica artigiana agli effetti della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e della legge 4 luglio 1959, n. 463, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per gli artigiani.

Articolo 9. — La prima modifica apportata dall'articolo riguarda una precisazione che si è resa necessaria per quanto concerne la decorrenza della iscrizione nell'albo.

La decorrenza di tale iscrizione è quella della presentazione della domanda o dell'accertamento di ufficio.

Un termine di trenta giorni è stato introdotto perché la decisione sia comunicata all'interessato a cura della Commissione provinciale dell'artigianato.

Analoga comunicazione deve essere fatta dalla Commissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 13 che, innovando sostanzialmente la vigente normativa, prevede la possibilità del ricorso alla Commissione regionale anche da parte dei suddetti enti.

Altra innovazione concerne la pubblicità della iscrizione nell'albo, in modo che ogni-

no possa averne cognizione. Inoltre è prevista la possibilità per gli enti e le associazioni artigiane di ricavare copia degli albi.

Articolo 10. — Il testo corrisponde al sesto comma dell'articolo 9 della legge n. 860 ed al terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202. Poiché l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte, è stata esplicitamente prevista la uniformità dei criteri e modalità di tenuta dell'albo rispetto a quelle che sovrintendono alla tenuta del registro stesso.

Articolo 11. — Data l'importanza della disposizione, concernente la concessione delle agevolazioni che conseguono alla iscrizione nell'albo e contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 860, si è ravvisato opportuno enunciarla in separato articolo e collegarla con la prova della qualifica artigiana, che deriva appunto dalla iscrizione nell'albo.

Articolo 12. — Questa norma riguarda la revisione, sia periodica che dinamica, delle iscrizioni nell'albo, già prevista dal penultimo comma dell'articolo 9 e dell'articolo 10 della legge n. 860, nonché dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202.

Il termine per la revisione di ufficio, stabilito al 30 settembre dell'anno che precede la scadenza di carica della Commissione provinciale per l'artigianato, tiene conto della constatata necessità che un adeguato margine di tempo, fissato in otto mesi, sia assegnato per la esecuzione accurata della revisione e che questa preceda, in ogni caso, l'inizio delle operazioni elettorali per la rinnovazione della Commissione stessa.

Carattere innovativo presenta la nuova formulazione del divieto di cancellazione dell'albo del titolare colpito da invalidità. Si è inteso cioè dare al concetto di « invalidità » una chiara configurazione giuridica e stabilire una precisa limitazione del grado e della natura dello stato invalidante dell'artigiano.

Altra innovazione è quella relativa alla pubblicazione per 30 giorni all'albo delle Camere di commercio dell'elenco delle imprese iscritte e di quelle cancellate, a revisione ultimata.

La pubblicità di tale elenco è stata ritenuta necessaria per consentire il ricorso da parte degli enti mutualistici e previdenziali di cui

al successivo articolo 13, avverso il mantenimento nell'albo di iscrizioni non ritenute legittime.

Articolo 13. — Concerne la tutela del diritto dell'artigiano interessato a seguito del rigetto della domanda di iscrizione nell'albo o della cancellazione dall'albo stesso, analogamente a quanto già disposto dagli articoli 11 della legge n. 860 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202. Inoltre è stato previsto sia il ricorso dell'interessato anche avverso la mancata cancellazione dall'albo, sia la facoltà di ricorrere da parte degli eredi legittimi del titolare artigiano deceduto.

Innovativa risulta, altresì, la possibilità, ora riconosciuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, di proporre ricorso, in primo grado alla Commissione regionale per l'artigianato ed in secondo grado al tribunale competente per territorio, avverso iscrizioni o cancellazioni di imprese dagli albi, ritenute illegittime.

Se si considera che in base al combinato disposto dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463, il riconoscimento della qualifica artigiana e la conseguente iscrizione negli elenchi di malattia e dell'IVS, costituiscono il fondamento del rapporto assicurativo, appare evidente l'esigenza di consentire agli enti, erogatori delle prestazioni mutualistiche e previdenziali, di esercitare tale potere di impugnativa.

Aumentato da 60 a 90 giorni il termine entro il quale la Commissione regionale deve pronunciarsi con decisione motivata, si dispone, inoltre, che il tribunale può essere adito dall'artigiano interessato e dagli enti mutualistici e previdenziali ove sia decorso detto termine, intendendosi in tal caso respinto il ricorso senza bisogno di attuare la procedura diretta a porre in mora l'organo competente a decidere.

Al fine di eliminare le diversità interpretative rilevate nell'applicazione della legge n. 860, è stato ritenuto necessario porre al termine dell'articolo il principio dell'efficacia sospensiva del ricorso, in modo da assicurare tale efficacia fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; e ciò al fine di eliminare gli inconvenienti che dalla eventuale cancellazione, disposta dalla Commissione provinciale prima di tale evento, possano derivare al titolare dell'impresa interessata nel campo assicurativo assistenziale e previdenziale.

Articolo 14. — Con tale articolo vengono stabiliti i compiti ed il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato. Esso risulta profondamente modificato rispetto al corrispondente articolo 12 della legge n. 860.

È stata, infatti, riconosciuta alle Commissioni una maggiore autonomia funzionale ed amministrativa senza, peraltro, provocare il loro distacco dagli organi camerali.

Alle Commissioni viene riconosciuta la facoltà di esprimere pareri e formulare proposte su problemi generali economici, in materia di manifestazioni fieristiche a carattere provinciale e comunale, in materia di formazione e aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, artistica e commerciale e sui problemi della programmazione economica e degli insediamenti produttivi interessanti l'artigianato. Agli stessi organi sono, inoltre, attribuiti compiti di promozione, di sostegno e di attuazione di iniziative per il miglioramento e l'incremento delle attività artigiane e per lo sviluppo delle forme di associazione economica.

Per l'assolvimento di detti compiti ogni commissione provinciale, nell'ambito della propria autonomia funzionale e tenendo conto dei criteri di massima indicati dalla commissione regionale, deve predisporre annualmente, entro il mese di luglio, un analitico programma operativo e finanziario, in base al quale ogni Camera di commercio, dopo averne valutata la rispondenza agli interessi economici della provincia, provvede ad inserire nel proprio bilancio preventivo adeguati stanziamenti. È previsto pure l'eventuale concorso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'attuazione dei compiti delle commissioni provinciali, mediante concessione di contributi, con prelevamento dei propri fondi di bilancio, nonché quello degli enti locali.

Per ragioni di uniformità e di rispondenza alle disposizioni di legge si è stabilito che le commissioni provinciali per l'artigianato disciplineranno il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un apposito regolamento-tipo predisposto dal comitato centrale dell'artigianato.

Per quanto riguarda, infine, i servizi di segreteria delle commissioni è stato chiarito che essi costituiscono un ufficio della Camera di commercio, la quale è tenuta ad apprestarli assicurando loro una struttura idonea e pienamente funzionale.

Articolo 15. — Nella formulazione di questo articolo sono stati tenuti presenti due principi

fondamentali: quello della corrispondenza fra maggioranza scaturita dalle elezioni e maggioranza in seno alle commissioni provinciali, in modo cioè che gli imprenditori artigiani eletti, di maggioranza, abbiano tale qualificazione anche in seno all'organo; l'altro principio informatore riguarda la esigenza che le commissioni provinciali non abbiano una composizione eccessivamente pletorica, tale da non rendere agevole il loro funzionamento.

Pertanto da un lato è stato aumentato da nove a diciotto il numero degli imprenditori artigiani eletti, e dall'altro è stato ridotto il numero dei componenti con diritto a voto, trasferendo i tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane ed i rappresentanti dell'ENAPI e dell'INPS fra i componenti a titolo consultivo, in quanto non si è ritenuta determinante la loro partecipazione attiva per le funzioni di incentivazione, di sostegno e promozione della commissione stessa.

Altra particolare innovazione concerne la durata in carica delle commissioni provinciali, e conseguentemente delle regionali e del comitato centrale dell'artigianato, che viene portata da tre a quattro anni, benché inizialmente da molte parti era stato auspicato un maggior periodo di carica, e cioè 5 anni.

Si fa rilevare inoltre che, al fine di consentire agevole funzionalità alla commissione è stata introdotta l'innovazione, rispetto alla disciplina vigente, della seconda convocazione ad un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Infine è stata meglio precisata, allo scopo di eliminare dubbi interpretativi manifestatisi in relazione alla dizione della legge n. 860, la maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni ed il computo che deve farsi degli astenuti.

Articolo 16. — Corrisponde all'articolo 14 della legge n. 860 e concerne i compiti delle commissioni regionali per l'artigianato.

Ferma restando la funzione giurisdizionale della commissione in materia di ricorsi, gli altri compiti sono stati ampliati ed analiticamente indicati allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle proposte e delle iniziative delle commissioni provinciali, dato che le questioni economiche interessanti l'artigianato di una provincia sono quasi sempre strettamente connesse con quelle rilevate in altre province della regione ed anzi alle volte esiste un rapporto di interdipendenza.

Circa il funzionamento ed i servizi di segreteria della commissione regionale, non si

ritengono necessari particolari chiarimenti dopo quelli esposti per le commissioni provinciali.

Articolo 17. — Riguarda la composizione delle commissioni regionali per l'artigianato, che, rispetto a quella prevista dall'articolo 15 della legge n. 860, risulta sostanzialmente modificata al fine di consentire una più larga partecipazione delle commissioni provinciali ai lavori di quelle regionali, attesa la loro funzione spiccatamente coordinatrice delle attività afferenti all'artigianato regionalmente considerato.

Si è inteso, cioè, incentrare la composizione delle commissioni regionali sui presidenti e vice presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato della regione, integrati peraltro da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, eletti dagli stessi componenti la commissione regionale per il necessario conforto nell'esercizio della funzione giurisdizionale e per potersi avvalere della consulenza di persone esperte nei problemi da esaminare.

Nessuna specifica illustrazione si rende necessaria per chiarire i criteri stabiliti sia per la nomina del presidente e del vice presidente della commissione, sia per la validità delle deliberazioni adottate.

Articolo 18. — Né richiede commento particolare questo articolo, corrispondente esso agli articoli 16 della legge n. 860 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, opportunamente coordinati. L'ultimo comma, poi, riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, consente alle commissioni regionali e provinciali di avvalersi, ai fini della istruttoria per il riconoscimento della qualifica artigiana, della collaborazione anche degli organi della pubblica amministrazione, ivi compresi gli organi di polizia.

Articolo 19. — Con questo articolo sono state apportate profonde innovazioni al comitato centrale dell'artigianato, soprattutto per quanto riguarda la sua natura e le sue funzioni.

Al comitato è riconosciuto esplicitamente il carattere di organo tecnico consultivo per tutti i problemi dell'artigianato.

In relazione alla sua ampliata attività consultiva esso è chiamato ad esprimere una serie di pareri a richiesta del Ministero del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato o di altri organi della pubblica amministrazione.

Inoltre sono riconosciuti al comitato tre compiti fondamentali: quello di osservatorio economico della categoria, con possibilità di studiare ed indicare azioni di modifica o rettificazione delle iniziative settoriali; quello dello studio verticale dei problemi creditizi, finanziari, di assistenza tecnica, previdenziale, ecc., interessanti il settore artigiano; quello di promozione, di propulsione e di coordinamento, sul piano nazionale, in materia di artigianato, con la collaborazione di enti qualificati.

Per l'attuazione dei suindicati compiti, sono state istituite in seno al comitato quattro sezioni, con specifiche competenze.

Articolo 20. — Riguarda la composizione del comitato centrale dell'artigianato e corrisponde sostanzialmente all'articolo 18 della legge n. 860, con opportune modifiche concernenti essenzialmente il numero dei rappresentanti delle confederazioni dell'artigianato e delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, l'inclusione dei rappresentanti dell'INIASA e della Federmutue e l'eventuale partecipazione di rappresentanti della pubblica amministrazione e di altri esperti dei problemi da trattare.

Inoltre i vice presidenti del comitato sono portati a quattro, in relazione al numero delle sezioni.

Uguale numero viene fissato per i vice segretari.

Articolo 21. — Nessun particolare commento si ritiene necessario per tale articolo, che corrisponde sostanzialmente all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202.

Articolo 22. — Per quanto attiene al presente articolo e a quelli contenuti nel capo V dello schema, deve essere presente che si è cercato di stabilire con essi i principi basilari perché le elezioni possano tenersi con il massimo rispetto dei criteri democratici nell'osservanza di una completa e minuta normativa. Peraltro è da precisare che gran parte di tali norme sono state riprese dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativamente alle sanzioni.

Articolo 23. — Tale articolo è del tutto innovativo rispetto alla disciplina vigente.

Con esso si è inteso sollevare le commissioni provinciali dell'artigianato, in carica durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, dal compito dell'esame della legittimità formale e sostanziale delle liste dei candidati. L'articolo, infatti, affida tale compito ad una commissione nominata dal prefetto in ogni provincia e presieduta da un giudice di tribunale e composta anche da un funzionario di prefettura e dal segretario generale della Camera di commercio, con l'assistenza del segretario della commissione provinciale per l'artigianato.

Si ritiene che una commissione siffatta possa offrire garanzia di assoluta obiettività e di qualificata competenza.

Come risulta dal testo dell'articolo, al fine di evitare il rigetto di liste per mere ragioni formali, sempre possibili data l'eccezionalità dei procedimenti elettorali nell'ambito artigiano, è stata prevista la facoltà per la commissione di poter far sanare errori o colmare omissioni che, appunto, abbiano portata puramente formale.

Articolo 24. — Questo articolo ha quel carattere di precisazione procedurale, cui si è accennato nel commento all'articolo 22, al fine di eliminare dubbi interpretativi che potevano — come in effetti è avvenuto — sorgere, stante la frammentarietà e la concisione delle norme in vigore.

Sembra peraltro opportuno sottolineare l'innovazione prevista in tale articolo in base alla quale è consentito alle persone che hanno provveduto al deposito delle liste dei candidati, di ricavare la lista degli elettori, in modo da non porre su piani diversi i vari gruppi artigiani che partecipano alla competizione elettorale.

Articolo 25. — Nell'articolo sono state introdotte due innovazioni di particolare rilievo, soprattutto al fine di armonizzare al massimo possibile il corpo elettorale per la scelta degli imprenditori artigiani in seno alle commissioni provinciali e per quelle dei membri delle assemblee delle Casse mutue malattia.

Con la prima si è bloccato il corpo elettorale alla situazione degli albi risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, data questa che consente anche alle Casse mutue l'accertamento del suo corpo elettorale, sulla base degli elenchi degli assistibili.

La seconda innovazione riguarda l'estensione del diritto di voto a tutti i soci delle società in nome collettivo o semplici, purché ovviamente ciascuno di essi sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo 1, così come già stabilito per le elezioni delle assemblee delle Casse mutue e come peraltro deriva da una retta interpretazione giuridica della figura di ciascun socio nell'ambito delle imprese costituite ed operanti nella forma societaria suddetta.

Articolo 26. — Riproduce sostanzialmente le norme contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202 del 1956.

Articolo 27. — Questo articolo riguarda la procedura per la proclamazione degli eletti, compito questo affidato alla commissione prevista dal precedente articolo 23. La comunicazione al prefetto costituisce premessa per la nomina da parte sua della commissione provinciale per l'artigianato, come previsto dal precedente articolo 15.

Articolo 28. — Il primo comma del presente articolo riproduce sostanzialmente il contenuto del secondo comma dell'articolo 9 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1202 del 1956.

Il secondo e terzo comma contengono invece delle innovazioni, rispetto alla disciplina attuale; il loro contenuto, peraltro, riproduce le disposizioni previste per le elezioni degli organi comunali.

Articolo 29. — Questo articolo è stato suggerito dalla opportunità di prevedere la contemporaneità delle elezioni per le commissioni provinciali e per le casse mutue e di stabilire conseguentemente alcuni principi generali circa il necessario coordinamento delle operazioni elettorali e per la ripartizione delle spese in comune fra camere di commercio e casse mutue.

Articolo 30. — Con questo articolo si rinvia, per quanto non previsto nello schema in materia elettorale, alle norme — ove applicabili — del testo unico del 1960 precedentemente citato. Anche per le sanzioni è stato fatto esplicito rinvio allo stesso testo unico, con la precisazione di specifiche sanzioni per chi non osserva il divieto di propaganda elettorale nel giorno delle elezioni e per chi non ottempera alla disposizione di cui all'articolo 24, quarto comma, del presente schema di disegno di legge.

Articolo 31. — Con questo articolo sono stati formulati alcuni principi intesi ad armonizzare parzialmente le norme contenute nel disegno di legge con quelle dell'articolo 2214 del codice civile (primo e secondo comma) e con le disposizioni dettate dall'articolo 217 della legge fallimentare.

Anche se da più parti si è ritenuto opportuno un coordinamento più penetrante, non si sono volute disporre, con un disegno di legge su una materia particolare norme derogatrici che incidano notevolmente sul codice civile o su leggi di portata generale.

Articolo 32. — Riproduce sostanzialmente quanto già previsto dall'articolo 22, secondo comma, della legge n. 860, e cioè stabilisce che eventuali autorizzazioni per l'esercizio di

determinate attività devono costituire elemento prioritario di esame al fine del riconoscimento di una impresa come artigiana.

Articolo 33. — Contiene le abrogazioni delle leggi precedenti, rese necessarie per la entrata in vigore della nuova disciplina.

Articolo 34. — Regola la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge.

Articolo 35. — Con tale articolo si è voluto stabilire un coordinamento nella materia disciplinata dalla presente legge, fra i poteri spettanti allo Stato e quelli derivanti alle regioni a statuto speciale dalla Costituzione, dagli statuti e dalla regolamentazione di esse.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

ART. 1.

È artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) che abbia per scopo la produzione di beni, di natura artistica od usuale, oppure la prestazione di servizi, con esclusione delle imprese agricole, delle imprese pescherecce e di quelle esercenti attività intermedie nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime;

b) che sia organizzata dal titolare con la sua attività eventualmente avvalendosi della collaborazione del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché dei familiari equiparati allo stesso grado di parentela, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463;

c) che il titolare ed i familiari di cui alla precedente lettera b) partecipino direttamente o professionalmente all'attività lavorativa dell'impresa. Il titolare deve parteciparvi manualmente sia pure in modo non continuativo;

d) che il titolare ne abbia la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione.

Non costituiscono ostacolo al riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa l'impiego di macchinari e la utilizzazione di fonti di energia.

L'impresa può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

ART. 2.

Per lo svolgimento della sua attività, la impresa artigiana può valersi della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia personalmente guidato e diretto dal titolare dell'impresa e, normalmente, non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non effettua produzione in serie, dieci dipendenti e dieci apprendisti:

b) per l'impresa che effettua produzione in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato, cinque dipendenti e cinque apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, compresi nell'elenco allegato alla presente legge, venti apprendisti;

d) per l'impresa che presta servizi di trasporto, cinque dipendenti e cinque apprendisti.

Nel computo dei dipendenti e degli apprendisti non vanno compresi i familiari indicati alla lettera *b)* del precedente articolo 1.

Nelle imprese di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *d)* il numero degli apprendisti non può superare quello degli altri addetti qualificati; tuttavia, nelle imprese che abbiano un numero di addetti inferiore a tre, possono essere impiegati fino a tre apprendisti, ove non sia diversamente disposto dai contratti collettivi di lavoro.

L'elenco dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura può essere revisionato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

ART. 3.

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci, o per lo meno uno nell'ipotesi di due soci, partecipi al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le limitazioni numeriche stabilite all'articolo 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente comma, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo di dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società.

Le limitazioni relative al numero dei dipendenti, previste alle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 2, non si applicano invece alle imprese costituite in forma di cooperativa, nelle quali tutti i soci, purché in numero non superiore a nove, partecipino manualmente al lavoro. Restano tuttavia ferme le limitazioni relative al numero degli apprendisti contenute nelle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 2.

ART. 4.

Le agevolazioni previste per le imprese artigiane si applicano anche ai consorzi fra imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 9, costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei loro prodotti, per la vendita degli stessi, per la prestazione di garanzia in operazioni di finanziamento alle imprese consorziate, nonché per l'assunzione di lavori da ripartire fra singoli consorziati per l'esecuzione.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i consorzi sono registrati in separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio, delle imprese che lo costituiscono.

Il contratto di costituzione del consorzio e le relative modifiche, indipendentemente dagli obblighi di iscrizione previsti dall'articolo 2612 del codice civile, devono essere depositati per l'estratto presso la Commissione provinciale per l'artigianato.

ART. 5.

In caso di morte o di intervenuta sentenza che dichiarare l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'impresa artigiana, questa può conservare la iscrizione nell'albo di cui all'articolo 8 per un periodo massimo di cinque anni, qualora la conduzione venga effettuata dal coniuge superstite, ovvero dai figli maggiorenni o dai minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo 1.

Per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo, la persona che assume la conduzione dell'impresa deve farne apposita comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento di cui al precedente comma.

Nelle ipotesi previste nel primo comma del presente articolo, fino a quando non vi sia una formale variazione della titolarità dell'impresa, il rapporto di parentela del familiare collaboratore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, deve essere riferito al titolare deceduto, interdetto o inabilitato.

Il coniuge o i figli del titolare deceduto, interdetto o inabilitato, che assumono la conduzione dell'azienda possono essere assoggettati all'obbligo dell'assicurazione di invalidi-

tà, vecchiaia e superstiti per gli artigiani solo nel caso in cui essi partecipino direttamente e professionalmente all'attività lavorativa dell'impresa. Il tutore dei figli minorenni che assuma la conduzione dell'impresa non può in ogni caso essere assoggettato all'obbligo dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli artigiani.

ART. 6.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione o in locali ad esso contigui, le imprese artigiane, escluse quelle di panificazione, sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio prescritta dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.

Sono escluse altresì dall'obbligo di cui al precedente comma le imprese artigiane che effettuino la vendita dei loro prodotti nella sede del consorzio cui aderiscano, costituito ai sensi del precedente articolo 4.

ART. 7.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta nell'albo di cui all'articolo 8. Lo stesso divieto vale per i consorzi fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000.

ART. 8.

Presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, su domanda del titolare dell'impresa, ovvero d'ufficio.

L'iscrizione nell'albo è subordinata al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dal n. 204 della tabella allegato A al testo unico approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1961, n. 121.

Ogni impresa che, avendo i requisiti previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, presenti domanda ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell'albo.

A tal fine, il titolare dell'impresa allega alla domanda ogni documento che egli ritenga utile alla esatta individuazione della propria attività professionale.

La Commissione provinciale può svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti che giudichi opportuni circa il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana.

La domanda, redatta in carta libera, deve essere presentata direttamente alla segreteria della commissione provinciale, o inoltrata alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del comune di residenza del richiedente.

La segreteria della commissione o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.

ART. 9.

L'iscrizione nell'albo decorre dal giorno della presentazione della domanda o dalla data dell'accertamento di ufficio ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, senza che sia intervenuta alcuna decisione da parte della commissione provinciale per l'artigianato, l'interessato può chiedere, con istanza da notificarsi alla commissione medesima, che venga provveduto in ordine alla domanda di iscrizione: questa si intende accolta, qualora non intervenga decisione entro trenta giorni dalla notificazione dell'istanza.

Ove la commissione decida di non accogliere la domanda la decisione deve essere motivata.

La decisione della Commissione riguardante l'accoglimento o il rigetto della domanda o l'iscrizione d'ufficio, deve essere comunicata all'interessato a cura della commissione stessa entro il termine di trenta giorni da quello della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Analoga comunicazione viene fatta dalla commissione all'istituto nazionale della previdenza sociale e alla cassa mutua provinciale di malattia per artigiani.

Le iscrizioni nell'albo sono rese pubbliche mediante affissione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per 15 giorni consecutivi.

Gli enti e le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano possono prendere visione degli albi provinciali delle imprese artigiane e ricavarne copia a loro spese.

ART. 10.

L'iscrizione nell'albo sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

L'albo delle imprese artigiane è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per il registro delle ditte.

ART. 11.

L'iscrizione nell'albo di cui al precedente articolo 8 costituisce prova della qualifica artigiana di un'impresa e dà titolo per l'applicazione, nei suoi confronti e del titolare, delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano.

ART. 12.

La commissione provinciale per l'artigianato, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della sua scadenza effettua la revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

Ai fini della revisione prevista nel comma precedente la commissione provinciale per l'artigianato invia ai singoli comuni, entro il 31 gennaio, l'elenco delle imprese artigiane iscritte nell'albo che risultino esercenti la loro attività nel comune stesso.

Il sindaco, entro 60 giorni dal ricevimento dell'elenco, dispone gli accertamenti necessari per l'acquisizione degli elementi e comunica alla commissione le notizie raccolte per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.

La commissione provinciale per l'artigianato dispone inoltre, in ogni tempo, la can-

cellazione, sia a domanda che d'ufficio, delle imprese artigiane per le quali sia risultata la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 o la cessazione dall'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'articolo 8 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità, purché il grado e la natura della invalidità siano tali da consentire almeno lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, sentito in ogni caso l'interessato, tanto in sede di revisione dell'albo, quanto in seguito all'accertamento d'ufficio effettuato ai sensi del precedente quarto comma.

La cancellazione ha decorrenza dalla data di deliberazione della commissione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni legislative in materia di assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti, e agli effetti contributivi per gli assegni familiari, la cancellazione ha effetto dalla data in cui sono venuti meno i requisiti richiesti per la iscrizione nell'albo. Di essa viene data notizia dalla commissione stessa all'interessato, nonché all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, all'istituto nazionale di previdenza sociale e alla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ultimata la revisione di cui al primo comma del presente articolo l'elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate è affisso per 30 giorni consecutivi all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 13.

Contro la deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato, relativa alla iscrizione di ufficio o alla mancata iscrizione, alla cancellazione o alla mancata cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso, da parte del titolare dell'impresa interessata e dei suoi eredi legittimi alla commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 17, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione prevista dal quarto comma dell'articolo 9 e dal settimo comma dell'articolo 12.

Analogo ricorso può essere proposto dall'istituto nazionale della previdenza sociale

e dalla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani:

a) avverso le iscrizioni o le cancellazioni e le mancate cancellazioni di cui al quarto comma del precedente articolo 12, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione prevista rispettivamente al quinto comma dell'articolo 9 e all'ottavo comma dello stesso articolo 12;

b) avverso il mantenimento delle iscrizioni o le cancellazioni disposte in sede di revisione dell'albo, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12.

La commissione regionale si pronuncia con decisione motivata sui ricorsi, in via definitiva, entro il termine di 90 giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente possono ricorrere al tribunale, entro 60 giorni dalla comunicazione, esclusivamente il titolare dell'impresa interessata e i suoi eredi legittimi, l'istituto nazionale della previdenza sociale e la cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

Il tribunale può essere adito dall'interessato se la commissione non ha deciso nel termine previsto dal terzo comma.

Il ricorso, che deve essere proposto nei confronti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve essere notificato, entro il termine prescritto dal quarto comma all'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto è tenuto l'albo al quale si riferisce la domanda, e deve essere depositato, entro dieci giorni dalla notificazione, nella cancelleria del tribunale del luogo, dove ha sede il predetto ufficio dell'avvocatura dello Stato. Decorso trenta giorni da tale deposito, il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, previa acquisizione del fascicolo sul quale è stata fondata la decisione della commissione regionale per l'artigianato.

Nelle regioni a statuto speciale il ricorso deve essere proposto nei confronti dell'amministrazione regionale.

Avverso la sentenza del tribunale possono proporre appello sia le parti che il pubblico ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza.

L'appello contro la sentenza del tribunale è proposto e deciso con l'osservanza delle forme stabilite per il procedimento avanti il tribunale.

I ricorsi previsti nel presente articolo hanno effetto sospensivo.

CAPO II

COMMISSIONI PROVINCIALI
PER L'ARTIGIANATO

ART. 14.

In ogni provincia è istituita una commissione provinciale per l'artigianato, con sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La commissione, oltre ad assolvere alle funzioni di cui agli articoli 8, 9 e 12:

a) esprime pareri, aventi carattere obbligatorio, agli organismi camerali sia sui problemi generali economici, nei quali trovi inserimento l'artigianato, sia sui problemi specifici riguardanti tale settore;

b) esprime pareri per la formazione del calendario delle manifestazioni fieristiche a carattere provinciale e comunale in base al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607;

c) esprime pareri e formula proposte in materia di formazione e aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, artistica e commerciale;

d) esprime pareri e formula proposte sui problemi della programmazione economica e degli insediamenti produttivi interessanti lo artigianato;

e) promuove, sostiene ed attua iniziative intese a far conoscere, migliorare e sviluppare le attività artigiane, ai fini dell'incremento della produzione, della produttività e del collocamento dei prodotti, incoraggia altresì la produzione artigiana che meglio risponda alle caratteristiche e alle esigenze locali;

f) promuove iniziative dirette allo sviluppo di forme di associazione economica rispondenti alle esigenze della produzione, del mercato e del credito nel settore artigiano;

g) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

h) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti indicati nel presente articolo, la commissione, tenuto conto dei criteri di massima indicati dalla commissione regionale per l'artigianato, predispone annualmente, entro il mese di lu-

glio, un analitico programma operativo e finanziario per l'anno successivo.

Detto piano viene trasmesso, entro il mese di agosto, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura perché la giunta camerale, dopo averne valutata la rispondenza agli interessi economici della provincia, provveda conseguentemente ad adeguati stanziamenti nel bilancio preventivo nel quadro degli interventi ai quali è tenuta per i vari settori economici.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un regolamento-tipo predisposto dal comitato centrale dell'artigianato.

I servizi di segreteria della Commissione sono assicurati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e costituiscono un ufficio della Camera stessa, con struttura idonea ad una loro piena funzionalità ai fini dell'attuazione dei compiti e delle attribuzioni che la presente legge devolve alla Commissione provinciale per l'artigianato.

ART. 15.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto, avente carattere definitivo.

La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Essa è composta:

a) da diciotto imprenditori artigiani eletti dai titolari delle imprese iscritte nell'albo provinciale, secondo le norme di cui al successivo Capo V della presente legge, tra gli stessi imprenditori iscritti anche nelle liste elettorali di un comune della provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) da quattro rappresentanti delle categorie interessate, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane, che risultino costituite ed operanti nella provincia, da almeno un anno dalla data del manifesto con il quale sono indette le elezioni ai sensi del successivo articolo 23, su designazione delle organizzazioni stesse. I rappresentanti sono

designati per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora il rappresentante di cui alla lettera *b*) faccia parte della Commissione per altro titolo, quelli delle organizzazioni sindacali artigiane sono nominati dal Prefetto in numero di cinque;

d) da un esperto su designazione di organismi od associazioni locali fra artigiani, aderenti ad organismi od associazioni operanti su scala nazionale, con finalità assistenziali e sociali;

e) da un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, scelto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri anche se con voto consultivo.

Il presidente e il vice presidente vengono eletti fra i componenti di cui alla lettera *a*), a maggioranza assoluta, da tutti i componenti previsti dal comma precedente.

Fanno parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo:

a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato;

c) il provveditore agli studi;

d) il direttore dell'Ente provinciale del turismo;

e) un piccolo imprenditore industriale, su designazione delle relative organizzazioni sindacali di categoria che risultino costituite ed operanti nella provincia, da almeno un anno dalla data del manifesto con il quale sono indette le elezioni ai sensi del successivo articolo 23;

f) tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane, su designazione delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori;

g) un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) designato dall'Ente stesso;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) designato dall'Istituto stesso.

I componenti di cui alle lettere *e*) ed *f*) devono essere residenti nella provincia.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) possono farsi rappresentare da un proprio delegato.

Per l'esame di particolari problemi, la Commissione può invitare a partecipare ai propri lavori, a titolo consultivo, altri esperti sui problemi stessi.

Per la validità della riunione della Commissione è necessaria la presenza di almeno

metà dei suoi componenti aventi diritto a voto, in prima convocazione, e di almeno un terzo degli stessi componenti, in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione potrà essere indetta ad un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le votazioni concernenti le persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

CAPO III

COMMISSIONI REGIONALI PER L'ARTIGIANATO

ART. 16.

In ogni capoluogo di regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato, con sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 13;

b) coordina, sul piano regionale, le attività e le iniziative delle Commissioni provinciali per l'artigianato, indicate nelle lettere e) ed f) dell'articolo 14, con particolare riguardo allo sviluppo e alla tutela della produzione;

c) promuove ed attua iniziative intese alla maggiore conoscenza e diffusione dei prodotti artigiani;

d) svolge sul piano regionale un'azione di informazione e di documentazione sulle attività artigiane, nonché di coordinamento delle attività di rilevazione statistica delle Commissioni provinciali per l'artigianato e dei relativi risultati;

e) formula osservazioni ed avanza proposte agli organi della Regione, a quelli della programmazione economica e delle attività turistiche, ai fini della valutazione del settore artigiano e del suo inserimento nei programmi e nelle attività economiche e sociali;

f) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

Le spese del funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di com-

mercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un regolamento tipo predisposto dal Comitato centrale per l'artigianato.

I servizi di segreteria della Commissione sono assicurati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e costituiscono un ufficio della Camera stessa, con struttura idonea ad una loro piena funzionalità ai fini dell'attuazione dei compiti e delle attribuzioni che la presente legge devolve alla Commissione regionale per l'artigianato.

ART. 17.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essa dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati.

Essa è composta dai presidenti e dai vice presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato della regione.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno, a maggioranza degli stessi e con separate votazioni a scrutinio segreto il presidente e il vice presidente.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a una votazione di ballottaggio fra i due componenti che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti ed è proclamato eletto quello che ottiene il maggior suffragio o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

I suddetti componenti eleggono altresì a maggioranza tre esperti in materie concernenti l'artigianato e due esperti in materia giuridica. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Gli esperti hanno diritto a voto e sono considerati ad ogni effetto componenti della Commissione.

Fanno parte della Commissione, inoltre, con diritto a voto, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) designato dall'Ente stesso.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni

devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

ART. 18.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato che può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle Commissioni stesse.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un Commissario straordinario rispettivamente nelle regioni e nelle provincie in cui non sia stata costituita la commissione regionale o la commissione provinciale per l'artigianato e le commissioni stesse vengono a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o diano luogo a gravi o reiterate irregolarità. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione regionale o della commissione provinciale.

Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi.

Le Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, in caso di necessità, possono chiedere che gli opportuni accertamenti vengano svolti per mezzo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o di organi della pubblica amministrazione, o dei comuni o di altri enti pubblici, sulla sussistenza dei requisiti fissati dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese.

CAPO IV

COMITATO CENTRALE DELL'ARTIGIANATO

ART. 19.

Il comitato centrale dell'artigianato, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è organo tecnico consultivo per i problemi dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

1) Esprimere parere sui problemi attinenti l'artigianato, sottoposti al suo esame

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da altri organi della pubblica amministrazione.

2) Formulare di propria iniziativa, voti e proposte sui problemi interessanti il settore artigiano e in particolare in materia di:

a) qualifica artigiana, ai fini della determinazione di orientamenti per l'applicazione uniforme della presente legge;

b) programmazione economica nazionale;

c) disciplina sovranazionale dell'artigianato;

d) costituzione, trasformazione e soppressione di enti con personalità di diritto pubblico, a carattere nazionale e interregionale, che si propongono esclusivamente o prevalentemente l'assistenza economica tecnica ed artistica alle imprese artigiane o l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di prodotti dell'artigianato;

e) credito, tributi, produzione e collocamento dei prodotti all'interno e all'estero;

f) assistenza e previdenza;

g) formazione professionale;

h) fiere ed esposizioni di prodotti artigiani, sia all'interno che all'estero, di carattere temporaneo o permanente.

3) Promuovere:

a) azione di propulsione e di coordinamento, sul piano nazionale, in materia di artigianato, anche sulla base di relazioni fornite dai competenti enti ed organi nazionali e locali;

b) il coordinamento delle attività di rilevazione, da parte delle commissioni provinciali e regionali, dei necessari elementi ai fini della conoscenza della situazione e dell'andamento economico dell'artigianato italiano;

c) studi di mercato, in campo nazionale ed estero, ai fini del collocamento dei prodotti artigiani, dandone periodiche informazioni alle commissioni provinciali e regionali.

4) Svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

Il comitato centrale dell'artigianato è convocato almeno due volte all'anno.

Sono istituite, in seno al comitato centrale dell'artigianato, le seguenti sezioni, con competenza in materia di:

Sezione I — qualifica artigiana;

Sezione II — assistenza, previdenza, e formazione tecnico-professionale;

Sezione III — credito, tributi, produzione e collocamento dei prodotti all'interno e all'estero;

Sezione IV — assistenza tecnica, economica, artistica; cooperative e consorzi.

Il comitato centrale dell'artigianato o le sue sezioni possono chiedere, ove ne ravvisino l'opportunità l'istituzione di gruppi di lavoro, da nominarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo studio preventivo e le conseguenti proposte, su specifiche questioni riguardanti l'artigianato.

Ai lavori dei suddetti gruppi di lavoro possono essere chiamati, oltre che i componenti il comitato, anche funzionari dello Stato e persone particolarmente esperte, ad esso comitato estranee.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato disciplina con norme regolamentari, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti, il proprio funzionamento, quello delle sezioni ed i rapporti di queste col comitato stesso. Con la stessa procedura e con la stessa maggioranza le suddette norme regolamentari possono essere notificate a richiesta di un quarto dei componenti.

ART. 20.

Il comitato centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Esso dura in carica quattro anni ed è composto:

- a) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
- b) da otto rappresentanti delle confederazioni dell'artigianato a carattere nazionale;
- c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- d) dagli assessori regionali proposti agli affari dell'artigianato;
- e) dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;
- f) da un funzionario di qualifica non inferiore a ispettore generale per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, della sanità, del turismo e dello spettacolo;
- g) dal presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI);

h) dal presidente dell'Ente autonomo mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

i) dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

l) dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

m) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

n) dal presidente della Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli artigiani;

o) dal presidente dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA);

p) da un rappresentante della Associazione bancaria italiana.

Per l'esame di particolari problemi, il presidente del comitato può invitare a partecipare ai lavori del comitato stesso o delle sue sezioni rappresentanti della pubblica amministrazione nonché altri esperti nei problemi da trattare.

Il comitato centrale dell'artigianato e le sue sezioni sono presiedute dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del comitato eleggono nel proprio seno quattro vicepresidenti.

I componenti di cui alle lettere b), c), f) e p) possono essere confermati.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono nominati un segretario e quattro vicesegretari per i lavori del comitato centrale dell'artigianato, delle sue sezioni e dei gruppi di lavoro.

ART. 21.

Ai componenti il comitato centrale dello artigianato e delle sue sezioni, nonché a quelli dei gruppi di lavoro, ai rappresentanti ed agli esperti previsti dal secondo comma del precedente articolo 20, al segretario ed ai vicesegretari spettano gettoni di presenza nella misura fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

I componenti e gli esperti del comitato che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato sono equiparati, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali con qualifica di direttore di divisione per l'intervento alle adunanze del comitato, delle sezioni, dei gruppi di lavoro, nonché per gli incarichi di missioni loro con-

ferite in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del Comitato stesso.

CAPO V

ELEZIONI

ART. 22.

Le elezioni dei diciotto imprenditori, di cui alla lettera a) dell'articolo 15, sono indette, almeno 120 giorni prima della scadenza del quadriennio indicato al secondo capoverso del medesimo articolo 15, dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato con manifesto da affiggersi per 15 giorni negli albi dei comuni della provincia e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nel manifesto devono essere indicati il termine e il luogo per il deposito delle liste dei candidati.

Il deposito delle liste deve avvenire presso la segreteria della commissione provinciale per l'artigianato, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del suddetto manifesto.

Le liste dei candidati, contenenti ciascuna non più di dodici e non meno di sei nominativi, devono essere presentate da almeno 100 elettori, nelle province aventi fino a 5.000 imprese artigiane iscritte nell'albo, da almeno 150 elettori, nelle province aventi fino a 10.000 imprese artigiane iscritte nell'albo, o da almeno 250 elettori nelle altre province. Il numero dei presentatori non può superare di oltre la metà le cifre anzidette.

La presentazione di ciascuna lista può avvenire anche su più fogli, purché in ogni singolo foglio risultino le generalità dei candidati presentati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal conciliatore, oppure dal segretario comunale o da un notaio.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Non sono ammessi contrassegni di lista.

ART. 23.

Una commissione, composta da un giudice di tribunale, che la presiede, designato dal presidente del tribunale competente per territorio, da un rappresentante del prefetto e dal segretario generale della camera di com-

mercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'assistenza del segretario della commissione provinciale per l'artigianato provvede, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito delle liste, alla verifica di queste, respingendo le liste che non presentano i requisiti indicati dal precedente articolo 23, salvo che non trattasi di errori od omissioni puramente formali. In tale ipotesi la commissione, sentita la persona che ha depositato la lista, la invita a provvedere alla regolarizzazione della lista stessa entro il termine perentorio di due giorni.

La commissione è nominata dal prefetto, non oltre il ventesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma dell'articolo 23.

ART. 24.

Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, pubblica un manifesto da affiggere per almeno 15 giorni negli albi dei comuni della provincia e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l'orario delle votazioni, che hanno inizio alle ore 8 e termine alle 22 del medesimo giorno;

b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di deposito;

c) la sede delle sezioni elettorali;

d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli stessi albi dei comuni e della camera di commercio fino al giorno delle votazioni.

Le votazioni hanno luogo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quadriennio di durata in carica della commissione.

La ripartizione del territorio della provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna di esse il numero degli elettori non sia superiore a 500. La commissione ha facoltà, qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, di raggruppare gli elettori di più comuni confinanti.

La persona che ha provveduto al deposito di una lista dei candidati può ricavare a proprie spese copia delle liste degli elettori, distinte per sezioni.

In ciascuna sezione è affissa la lista degli elettori della sezione stessa.

I certificati elettorali sono consegnati, a cura delle competenti amministrazioni comunali e con onore a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Le sezioni elettorali hanno sede in edifici pubblici.

Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, un presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o degli enti locali.

Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori e il segretario del seggio, scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista della sezione.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominali. Ad essi spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, con onere a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 25.

Sono elettori i titolari di imprese artigiane iscritte nell'albo provinciale fino alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si effettuano le elezioni.

Qualora l'impresa sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, sono elettori tutti i soci che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, lettere *b*) e *c*) della presente legge.

Sono eleggibili gli elettori che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni, è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'artigianato, che decide in via definitiva entro 5 giorni dalla sua presentazione, avverso le liste elettorali, limitatamente alle discordanze fra esse e l'albo provinciale al 31 dicembre dell'anno antecedente quello delle elezioni. La decisione con la quale si riconosce il diritto elettorale sostituisce l'iscrizione nelle liste degli elettori.

ART. 26.

L'elettore può votare non più di dodici candidati, scelti anche da liste diverse.

Il voto è personale, libero e segreto.

Risultano eletti i diciotto candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

ART. 27.

La commissione prevista dal precedente articolo 24, entro il decimo giorno successivo a quello di votazione, si riunisce in seduta pubblica per riassumere i voti delle sezioni e per proclamare gli eletti.

Il presidente della commissione ne dà comunicazione al prefetto.

ART. 28.

Qualora da parte della commissione provinciale per l'artigianato o del suo presidente non si provveda al compimento degli atti o delle operazioni elettorali ad essi demandati dalla presente legge entro i termini prescritti, il prefetto nomina nei 5 giorni successivi, un commissario che li sostituisce in tutti gli adempimenti relativi.

In materia di operazioni riguardanti le elezioni è ammesso ricorso, da parte dei candidati e degli elettori, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, alla commissione provinciale per l'artigianato, che decide entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso.

Contro la decisione della commissione provinciale per l'artigianato i medesimi interessati possono ricorrere nei 30 giorni successivi alla notifica della decisione stessa, al tribunale competente per territorio che decide ai sensi dell'articolo 737 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 29.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni previste dalla presente legge con quelle per i delegati delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, i presidenti della commissione provinciale per l'artigianato e della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani provvedono al coordinamento delle operazioni elettorali per le due votazioni. Le relative spese comuni sono ripartite, in ugual misura, fra la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

ART. 30.

Per quanto non disposto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale, valgono, in quanto applicabili, le norme di

cui al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Chiunque, contrariamente alla disposizione di cui al precedente articolo 24, quarto comma, rifiuta di far prendere copia delle liste degli elettori è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Nel giorno stabilito per la elezione è vietata ogni forma di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico. Chiunque non osserva tale divieto è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Agli effetti della presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 86 a 100 del capo IX del testo unico sopracitato, con la riduzione di un terzo delle relative pene.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31.

Ai titolari di imprese individuali e alle imprese costituite sotto forma di società anche di fatto, i cui soci siano il coniuge e i parenti entro il secondo grado, iscritte nell'albo non sono applicabili le norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2214 del codice civile. Se sono dichiarati falliti, essi non sono punibili ai sensi del secondo comma dell'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 32.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento della qualifica ai diplomati degli istituti professionali di Stato, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonché in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

ART. 33.

Sono abrogati la legge 25 luglio 1956, n. 860, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 428, concernente provvedimenti tributari per l'artigianato.

ART. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità dei capitoli nn. 1251 e 1252 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1969 e successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 35.

Sono salve le disposizioni legislative che siano adottate in materia di artigianato dalle regioni a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano in virtù dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

Sono altresì salve le funzioni amministrative attribuite a detti enti in base alle vigenti disposizioni, con l'assunzione dei relativi oneri a carico degli enti stessi.

ALLEGATO

ELENCO DEI MESTIERI ARTISTICI E TRADIZIONALI
E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

I - *Abbigliamento esclusivamente su misura.*

Figurini e modellisti;
modisterie (esclusivamente su commissioni);
pellicciai su misura;
sartorie su misura;
calzolerie su misura.

II - *Cuoio e tappezzeria.*

Bulinatori del cuoio;
decoratori del cuoio;
fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a
mano;
fabbricanti di oggetti in pergamena;
limatori del cuoio;
lucidatori a mano di pelli;
pellettieri artistici;
pirografi;
sbalzatori del cuoio;
sellai;
stampatori del cuoio con presse a mano;
tappezzieri in carta, in stoffa e in materie
plastiche;
tappezzieri in cuoio.

III - *Decorazioni.*

Addobbatori;
apparatori;
decoratori con fiori.

IV - *Fotografia e riproduzione disegni.*

Acquafortisti (riproduttori);
litografisti (riproduttori);
fotografi (escluse le aziende che hanno mac-
chine rotative per la stampa del fototipo);
ritoccatore;
scenografi (pittori);
xilografi (riproduttori).

V - *Legno.*

Doratori;
laccatori;
lucidatori;

intagliatori;
intarsiatori;
traforisti;
scultori;
stipettai.

VI - *Metalli comuni.*

Arrotini;
chiavaioli;
damaschinatori;
fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei
modelli di navi o di complessi meccanici
navali ancora non costruiti;
fonditori di oggetti d'arte;
lavorazione del ferro battuto;
magnani;
modellatori;
modellisti meccanici;
peltrai;
ramai e calderai (lavorazione a mano);
sbalzatori;
sciabolai;
traforatori artistici.

VII - *Metalli pregiati, pietre dure
e lavorazioni affini.*

Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzial-
mente a mano) escluse le lavorazioni in
serie anche se la rifinitura viene eseguita
a mano;
cammeisti;
cesellatori;
filigranisti;
incisori di metalli e pietre dure;
lavorazione ed incisione su corallo, avorio,
conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e
lava;
miniaturisti;
smaltatori d'arte.

VIII - *Restauro.*

Antiquari restauratori;
copisti di galleria;
modellisti e restauratori di modelli di navi
antiche;

restauratori del dipinto;
restauratori del mobile;
restauratori del mosaico;
restauratori della statuaria;
restauratori di vetrate artistiche;
restauratori di tappeti.

IX — *Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini.*

Acconciatori;
barbieri;
lavoranti in capelli;
parrucchieri per uomo;
parrucchieri per signora;
parrucchieri misti;
truccatori.

X — *Strumenti musicali.*

Fabbricanti di arpe;
fabbricanti di strumenti a fiato in legno;
liutai ad arco, a plettro ed a pizzico;
organai;
fonderie di campane.

XI — *Tessitura ricamo ed affini.*

Arazzieri;
coltronieri;

disegnatori tessili;
materassai;
merlettaie a mano;
ricamatrici a mano;
tessitori a mano;
tessitori a mano di tappeti;
trapuntai a mano.

XII — *Vetro, ceramica, pietra ed affini.*

Applicatori di vetri artistici;
ceramisti d'arte;
decoratori di vetri;
fabbricanti di *grès* (artistici);
figurinai in argilla, gesso e cartapesta;
formatori statuisti;
fabbricanti di perle a lume con fiamma;
fabbricanti di terrecotte artistiche;
incisori di vetri;
infilatrici di perle;
maiolicai (artistici);
mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi);
piombatori di vetri;
scultori in marmo o altre pietre.

XIII — *Varie.*

Lavorazione a mano di canestri e cesti;
rilegatura artistica di libri.